Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — **Roma — Mercoledì 5 ottobre** — **Numero 232**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

Sua Maestà il Re, con decreto di motu-proprio del 22 settembre u. s., susseguito da RR. Lettere Patenti in data 29 dello stesso mese, si è degnata concedere ai figli di S. A. R. il Principe Reale Emanuele di Savoia-Aosta, Duca di Aosta, e cioè: a S. A. R. il Principe Amedeo, Umberto, Isabella, Luigi, Filippo, Maria, Giuseppe, Giovanni, il titolo di Duca delle Puglie, da portarsi in perpetuo dai Principi primogeniti della Casa di Savoia-Aosta; ed a S. A. R. il Principe Aimone, Roberto, Margherita, Maria, Giuseppe, Torino, il titolo personale di Duca di Spoleto.

Sua Maestà il Re, con decreto di motu-proprio del 22 settembre u. s., susseguito da RR. Lettere Patenti in data 29 dello stesso mese, si è degnata concedere ai figli di S. A. R. il Principe Reale Tomaso di Savoia-Genova, e cioè: a S. A. R. il Principe Ferdinando, Umberto, Filippo, Adalberto, il titolo di Principe di Udine, da portarsi in perpetuo dai Principi primogeniti della Casa di Savoia-Genova; a S. A. R. il Principe Filiberto, Ludovico, Massimiliano, Emanuele, Maria, il titolo personale di Duca di Pistoia; ed a S. A. R. il Principe Adalberto, Luitpoldo, Elena, Giuseppe, Maria, il titolo personale di Duca di Bergamo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 526 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal Municipio di Milano diretta ad ottenere che siano approvate sette varianti al piano regolatore e di ampliamento del circondario esterno di detta città, approvato con la legge dell' 11 luglio 1889, n. 6210;

Visto il progetto di dette varianti compilato in data 22 aprile 1902 e 30 novembre 1903 dall'Ufficio tecnico municipale di Milano a firma dell'ingegnere capo signor Giovanni Masera;

Considerato che le varianti senza ledere l'economia generale del piano approvato tendono ad eliminare alcune delle difficoltà incontrate nell'esecuzione, a migliorare le comunicazioni fra la parte della città racchiusa nei bastioni e quella esterna, ed a ridurre l'ampiezza eccessiva di talune vie e piazze comprese nel piano;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e quella 11 giugno 1889, n. 6210;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le sette varianti al piano regolatore di ampliamento del circondario esterno di Milano, risultanti dal progetto compilato dall'Ufficio tecnico municipale di detta città a firma dell'ingegnere capo signor Giovanni Masera e visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente nelle quattro planimetrie in data 22 aprile 1902, nei piani particolareggiati descrittivi degli stabili in data 30 novembre 1903 e nelle relative tavole di disegni ed elenchi.

Per l'attuazione delle varianti resta fermo il termine stabilito dalla citata legge 11 luglio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 527 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 11 luglio 1904, n. 343, che modifica il ruolo organico dell'Ufficio d'ispezione e vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1895, n. 10, che stabilisce le indennità spettanti agli ispettori per la vigilanza sugli Istituti di credito e previdenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ispettori dell'Ufficio di ispezione e vigilanza sugli Istituti di credito e previdenza, per le missioni fuori della loro ordinaria residenza, percepiranno le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita negli articoli seguenti.

Art. 2.

All'ispettore capo, agli ispettori superiori ed agl'ispettori di 1ª, 2ª e 3ª classe sarà corrisposta un'indennità di viaggio pari al prezzo di un posto di 1ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, sotto deduzione per questi ultimi dei ribassi di prezzo consentiti dalle convenzioni a favore degli impiegati che viaggino per ragioni di servizio; e di centesimi 25 per ogni chilometro sulle strade ordinarie, prendendo per base la via più breve.

Art. 3.

L'indennità di soggiorno sarà corrisposta per tutta la durata della missione, comprendendovi il giorno della partenza e quello dell'arrivo.

Tale indennità giornaliera è stabilita secondo la tabella seguente:

Agli ispettori di 3ª classe	L. 10
Id. di 2ª e di 1ª classe	» 12
Agl'ispettori superiori	» 14
All'ispettore capo	» 16

Art. 4.

Il Ministero determinerà di volta in volta le indennità da accordarsi per le missioni all'estero.

Art. 5.

Le norme stabilite col presente decreto, andranno in vigore con la data di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 529 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni prese dai Consigli comunali di Triuggio, Albiate, Besana, Renate e Veduggio in provincia di Milano, e da quelli di Monticello, Cassago, Bulciago, Costamasnaga, Molteno e Oggiono in provincia di Como per costituirsi in Consorzio, a norma della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per ottenere la concessione della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono;

Visto lo schema dello Statuto consortile approvato dall'assemblea generale dei rappresentanti nell'adunanza del 6 aprile 1902;

Viste le disposizioni della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e 29 giugno 1873, n. 1475;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per i Lavori Pubblici e per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, colle modificazioni prescritte nell'articolo seguente, lo Statuto del Consorzio costituitosi fra i suindicati Comuni per ottenere la concessione della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono, e deliberato dall'assemblea generale dei rappresentanti li 6 aprile 1902.

Art. 2.

L'art. 5, nei comma terzo, quarto e quinto, sarà modificato come appresso:

« Ove per morte, per volontaria rinuncia o per altri « motivi, alcuno dei rappresentanti venisse durante « l'anno a mancare, il Comune rappresentato dovrà « provvedere alla surroga non oltre l'apertura della « sessione ordinaria immediatamente successiva al- « l'avvenuta vacanza. Qualora non vi provveda, non « sarà tenuto conto della vacanza per la determinazione « del numero legale richiesto dal capoverso dell'arti- « colo 7 ».

« L'assemblea potrà dichiarare la decadenza dei mem- « bri rimasti assenti in tre riunioni consecutive senza « giustificati motivi, e le decadenze così dichiarate, pro- « durranno, in attesa delle relative surroghe, lo stesso « effetto indicato nel comma precedente per la deter- « minazione del numero legale.

« I rappresentanti surroganti dureranno in carica per « tutto il residuo periodo ancora spettante ai surrogati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero* 530 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* per le Finanze;

Sentiti il Consiglio del Lavoro ed il Consiglio Tecnico dei Tabacchi

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l' unito regolamento del personale a mercede giornaliera nelle Manifatture dei Tabacchi, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 3.

Il presente regolamento andrà in vigore dal 1° ottobre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO del personale a mercede nelle Manifatture dei tabacchi.

CAPITOLO I.

Classificazione del personale.

Art. 1.

Il personale a mercede giornaliera delle Manifatture dei tabacchi si divide in due categorie:

personale di sorveglianza;

personale di lavoro.

Art. 2.

Appartengono al personale di sorveglianza:

gli aiutanti capi laboratorio e le scrivane.

Appartengono al personale di lavoro;

le maestre, gli artieri, gli operai comuni, le istitutrici, le verificatrici, le controllatrice e le operaie comuni.

CAPITOLO II.

Ammissione, alunnato, iscrizione nei ruoli.

Art. 3.

Gli aiutanti capi laboratorio sono scelti fra gli operai con non meno di cinque anni di servizio nelle Manifatture, e non più di 35 anni di età, e devono:

a) avere ottima condotta;

b) dare prova di sufficiente istruzione;

c) avere attitudine specifica per condurre un laboratorio.

Art. 4.

In mancanza di operai idonei gli aiutanti capi laboratorio si nominano per concorso, mediante esame, i cui programmi sono stabiliti con disposizioni ministeriali. Essi debbono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'età dai 17 ai 20 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le Manifatture;

d) possedere la licenza ginnasiale o tecnica, oppure di scuola commerciale, o d'arti e mestieri equipollente alla licenza di scuola tecnica;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore a due mesi.

A parità di merito d'esame sono preferiti i figli degli addetti alle Manifatture.

Art. 5.

Gli operai prescelti, perchè idonei, sono nominati aiutanti capi laboratorio solo dopo aver superato favorevolmente un esperimento pratico della durata di 300 giorni lavorativi.

Ritornano alla categoria operai colla mercede di cui fruivano, se l'esito dell'esperimento è negativo.

Art. 6.

I vincitori del concorso sono sottoposti ad una prova della durata di 300 giorni lavorativi, durante la quale assistono ad un corso teorico-pratico di scienza applicata al tabacco in un opificio da designarsi.

Sono nominati aiutanti capi laboratorio con la graduatoria dell'esame d'idoneità da indirsi alla fine del detto corso, e dopo avere dato prova di buona condotta, di operosità e di attitudine; diversamente sono licenziati.

Art. 7.

Le scrivane sono nominate in seguito ad esame di concorso con le norme ed i programmi stabiliti con disposizioni ministeriali.

Art. 8.

Le aspiranti all'esame di concorso devono:

a) essere cittadine italiane;

b) avere l'età dai 17 ai 20 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le Manifatture;

d) possedere la licenza complementare, ginnasiale o tecnica od altra equipollente a termini di legge;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore a due mesi.

A parità di merito di esame sono preferite le figlie addetti alle Manifatture.

Art. 9.

Sono ammesse all'esame quelle operaie che hanno dato prova di sufficiente istruzione e si distinguono per attitudine o per lodevole condotta, purchè non abbiano superato gli anni 25.

Art. 10.

Le vincitrici del concorso sono sottoposte ad uno esperimento pratico della durata di 300 giorni lavorativi presso le Manifatture.

Quelle che fanno buona prova nello esperimento pratico sono nominate scrivane. Le altre sono licenziate, salvo che si tratti di concorrenti, di cui all'articolo precedente, che ritornano nella categoria delle operaie.

Art. 11.

Le maestre sono scelte fra le operaie più esperte nelle lavorazioni, di specchiata moralità e condotta, che sappiano leggere e scrivere, che siano di sana costituzione fisica, e non abbiano superato il 40° anno di età.

Art. 12.

Le istruttrici, le verificatrici e le controllatrici sono scelte tra le operaie che hanno i requisiti inerenti alla speciale funzione a cui sono chiamate.

L'incarico è revocabile quando ne cessa il bisogno, o l'operaia se ne rende immeritevole.

Art. 13.

Gli operai artieri sono assunti per concorso in base a saggio professionale.

Gli aspiranti devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'età dai 20 ai 30 anni;

c) essere di sana e regolare costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le Manifatture;

d) possedere il certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore;

e) presentare la prova di avere esercitato lodevolmente l'arte a cui sono chiamati;

f) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore a due mesi.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono sottoposti ad un esperimento della durata di 300 giorni lavorativi, per provare in modo sicuro l'idoneità al posto per abilità, attitudine fisica e buona condotta.

Chi non soddisfa a tutte le condizioni dell'esperimento, è subito licenziato; gli altri, compiuto l'esperimento, sono nominati artieri.

Art. 15.

Gli operai comuni si assumono in servizio per concorso da indirsi per un numero di posti determinato.

Devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'età dai 18 ai 25 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le Manifatture;

d) possedere il certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore a due mesi.

I posti messi a concorso sono conferiti secondo la graduatoria per ordine di robustezza fisica.

A parità di condizioni sono preferiti coloro che hanno lodevolmente servito nell'esercito o nell'armata e i figli degli addetti alle Manifatture.

Art. 16.

Le operaie comuni si assumono in servizio per concorso da indirsi per un numero determinato di posti.

Le concorrenti devono:

a) essere cittadine italiane;

b) avere l'età dai 17 ai 22 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le Manifatture;

d) possedere il certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore ai due mesi;

f) non avere sorelle nubili, che convivano con loro e coi genitori, in servizio nella stessa Manifattura;

g) esibire il libretto di lavoro prescritto dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 17.

I posti messi a concorso sono conferiti dalla Commissione permanente degli impiegati superiori della Manifattura, secondo una graduatoria che sarà fatta per ordine di robustezza fisica e di disagio economico e a parità di condizioni con precedenza della minore età.

Fino alla metà dei posti messi a concorso, le figlie di operai e di operaie, in servizio nelle Manifatture, hanno la precedenza nell'ordine ed alle condizioni su accennate.

La graduatoria sarà resa pubblica.

Art. 18.

Le operaie scelte vengono sottoposte a 300 giorni lavorativi di esperimento, durante il quale sono licenziate quelle che non dànno prova di attitudine al servizio, diligenza e buona condotta.

Alla fine dell'esperimento una nuova visita riafferma l'idoneità fisica.

Quelle che superano la duplice prova sono nominate operaie, le altre licenziate.

Art. 19.

Sono ammesse in Manifattura le fanciulle con età non minori di 15 anni compiuti.

Le fanciulle sono assunte temporariamente a seconda del bisogno; cessato questo, sono in qualunque epoca licenziate.

Quelle che al compiere dei 17 anni di età sono tuttavia in servizio, passano nella categoria delle operaie in esperimento, e la loro nomina definitiva è subordinata alle regole di cui all'articolo precedente.

Art. 20.

Le operaie con servizio effettivo non minore di 10 anni, che vengano cancellate dai ruoli per dimissioni volontarie, o per effetto dell'alinea 5 dell'articolo 57, capitolo VI, possono essere riammesse in occasione di concorsi quando:

a) non abbiano superato i 40 anni di età;

b) dall'epoca della cessazione del servizio alla domanda di richiamo non siano decorsi più di 3 anni;

c) non abbiano lavorato in Manifatture estere di tabacchi.

Art. 21.

Le visite mediche previste dagli articoli 8, 13, 15, 16 e 18 sono

regolate nei modi e con le norme stabilite con disposizione ministeriale.

Nelle visite collegiali fa sempre parte il medico dell'opificio ed un medico proposto dalla Commissione, di cui all'articolo 102.

Art. 22.

Tutto il personale all'atto della iscrizione a ruolo è obbligatoriamente inscritto alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie di cui al capitolo VIII, e nella Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

È lasciata facoltà d'inscrizione nel ruolo dei contributi riservati od in quello della mutualità, fermo il disposto del successivo articolo 93.

CAPITOLO III.

Attribuzioni.

Art. 23.

Gli aiutanti capo laboratorio dipendono direttamente dal capo laboratario, ed hanno i seguenti doveri:

1° coadiuvarlo ed assisterlo, eseguendo la pesatura delle materie, redigendo le relative bollette, ed effettuando tutte le registrazioni e scritture inerenti al magazzino, officina o laboratorio cui sono adibiti;

2° ottenere dagli operai e dalle operaie la massima economia nell'impiego delle materie, regolarità ed esattezza nelle singole operazioni, sicchè i prodotti riescano ineccezionabili;

3° controllare il lavoro già accettato dalle verificatrici;

4° mantenere la disciplina e l'ordine nel personale, curare la pulizia ed il buon uso dei locali e del materiale;

5° informare il superiore immediato di tutte le infrazioni regolamentari;

6° prender parte secondo il turno assegnato al servizio di vigilanza all'entrata ed all'uscita del personale.

In caso di assenza del capo, debbono surrogarlo, e possono essere anche preposti alla direzione di un laboratorio.

Per speciali circostanze possono essere anche adibiti agli uffici.

Art. 24.

Gli aiutanti capi laboratorio chiamati di leva sono considerati in permesso di assenza per la durata del servizio militare effettivamente prestato.

Ai richiamati sotto le armi, se capi di famiglia, o con ascendenti a carico, si continua la mercede per tutto il tempo che passano sotto le armi.

Art. 25.

Le scrivane dipendono direttamente dai [illegible]capo dell'ufficio, magazzino o laboratorio al quale sono addette, [illegible] debbono coadiuvarlo più specialmente in quanto concerne i la[illegible]ori di scrittura.

Possono essere incaricate anche delle [illegible]ttribuzioni degli aiutanti capi laboratorio in ordine alla lavora[illegible]one e alla disciplina; in tal caso prolungandosi l'incarico olt[illegible] sei giorni, verrà loro con[illegible]

Art. 26.

Le maestre dipendono direttamente dai capi e dagli aiutanti capi laboratorio.

Li coadiuvano in quanto concerne il mantenimento dell'ordine e della disciplina. Sono incaricate di esercitare sulle operaie le speciali vigilanze non consentite all'altro sesso.

Devono addestrare le operaie, esaminare il lavoro, vigilare, e dare le norme opportune perchè sia evitata e corretta qualsiasi menda nella esecuzione del medesimo.

Devono controllare il lavoro già accettato dalle verificatrici e controllatrici, e per turno assistere alle controvisite delle operaie.

Art. 27.

Le verificatrici dipendono direttamente dai capi, dagli aiutanti capi laboratorio e dalle maestre.

Verificano, collaudano e ricevono il lavoro delle operaie, rifiutano i prodotti che si presentano difettosi sotto qualsiasi punto di vista, facendoseli immediatamente cambiare.

Mantengono l'ordine e la disciplina più specialmente nella squadra cui sono preposte.

Eseguiscono tutte le altre incombenze di ordine per garantire l'incolumità delle materie in lavoro.

Rispondono del lavoro da esse accettato.

Possono essere incaricate delle funzioni di maestra a tutti gli effetti.

Art. 28.

Le istruttrici dipendono direttamente dai capi laboratorio, dagli aiutanti capi laboratorio e dalle maestre.

Devono istruire le operaie novizie, insegnando la manualità delle lavorazioni e l'economico impiego delle materie.

Art. 29.

Le controllatrici dipendono direttamente dai capi laboratorio, dagli aiutanti capi laboratorio e dalle maestre, e debbono controllare l'esattezza dei pesi e delle contazioni dei prodotti,

Art. 30.

Gli artieri dipendono direttamente dal macchinista, o dal capo di officina o di labaratorio, o dall'aiutante capo laboratorio.

Sono adibiti, secondo l'arte cui appartengono, a tutti i servizi di elettricità, aggiustatore, fabbro, fuochista, falegname, stagnaio, muratore, ecc.

Devono curare la conservazione, l'ordine ed il buon governo delle macchine, utensili ed arnesi che hanno in consegna o in semplice uso.

Devono disimpegnare in modo ineccezionabile qualunque lavoro dell'arte cui sono addetti.

Sono tenuti responsabili della mancata denunzia degli inconvenienti che seguissero per loro causa.

Possono essere destinati ai servizi di vigilanza notturna, dove non esistono operai, e alla condotta fuochi.

L'Amministrazione non può dar lavoro agli artieri fuori della Manifattura, e agli artieri stessi è vietato di lavorare nelle ore di libertà per conto di terzi.

Art. 31.

Gli operai comuni dipendono direttamente dai capi laboratorio e dagli aiutanti capi laboratorio, e, quando siano distaccati presso le officine, dal macchinista o dal capo officina.

Devono curare la conservazione ed il buon governo delle macchine e dei materiali che adoperano.

Sono tenuti ad avvisare gli inconvenienti che avvertissero nelle lavorazioni alle quali sono addetti.

Possono essere scelti dalla Direzione per servizi di vigilanza notturna e condotta fuochi.

Art. 32.

Gli artieri e gli operai comuni chiamati di leva sono considerati in permesso di assenza per la durata del servizio militare effettivamente prestato.

Ai richiamati sotto le armi, se capi di famiglia o con ascendenti a carico, si continua la mercede per tutto il tempo che passano sotto le armi.

Art. 33.

Le operaie comuni dipendono direttamente dal capo laboratorio, dagli aiutanti capi laboratorio, dalle scrivane, dalle maestre nonchè dalle verificatrici.

Devono curare la conservazione ed il buon governo degli oggetti che hanno in consegna od in semplice uso.

Devono eseguire tutte le operazioni inerenti ai vari lavori manuali cui possono essere destinate, curandone la perfetta esecuzione e l'economico impiego delle materie.

Tutti i lavori pesanti e di facchinaggio saranno affidati esclusivamente agli uomini, e, per quanto è possibile, e le esigenze industriali lo permettano, è abolito il lavoro a gruppi.

CAPITOLO IV.

Orario, ingresso, uscita, visita e permessi d'assenza.

Art. 34.

Il lavoro normale effettivo nelle Manifatture ha la durata di sette ore, interrotte dal riposo di un'ora.

L'ingresso e l'uscita dallo stabilimento sono regolati in relazione al numero degli operai, in modo da non alterare la durata del lavoro effettivo.

Un primo segnale avverte il principio dell'ingresso, un secondo la sua fine, un terzo il principio del lavoro.

L'uscita è regolata con due segnali: il primo che determina la cessazione del lavoro, l'altro il principio dell'uscita.

Art. 35.

L'ora di riposo durante la quale il personale, senza uscire dalla Manifattura, fa la refezione, è avvertita con un primo segnale per la cessazione del lavoro e lo sgombro dei laboratorî.

Dieci minuti prima della fine dell'ora, altro segnale avverte l'uscita dai locali di riposo.

Un terzo segnale indica la ripresa del lavoro.

Art. 36.

Gli aiutanti capi laboratorio e le maestre debbono entrare al primo segnale dell'ingresso.

Il personale, occorrendo, deve rispondere all'appello che si effettua all'atto dell'ingresso e dell'uscita.

Il personale femminile addetto ai cottimi può anche essere dispensato dall'appello.

Il personale di sorveglianza deve uscire dopo il personale di lavoro del rispettivo laboratorio.

Art. 37.

L'orario normale può temporaneamente e per alcuni laboratorî essere spostato, purchè la durata del lavoro effettivo sia di sette ore diurne.

Occorrendo un lavoro straordinario, il personale deve prestarsi anche oltre l'orario normale.

Il lavoro straordinario oltre la prima ora è compensato col 25 per cento d'aumento della misura normale.

In qualunque caso le donne sono sempre escluse dai lavori notturni.

Art. 38.

Il personale a mercede giornaliera ogni qualvolta esce dall'opificio è sottoposto alla visita e saltuaria controvisita.

Dette visite debbono essere praticate con modi decenti ed urbani e presenziate, se per uomini, da un capo laboratorio, se per donne, da una maestra.

Le visite, oltrechè dai portinai visitatori e dalle visitatrici di ruolo, possono essere fatte da persone di fiducia della Direzione anche estranee al personale.

La visita al personale di sorveglianza è eseguita in locali separati.

Art. 39.

Non si accordano permessi di assenza durante l'orario per ragioni estranee a quelle della salute del richiedente, se non in casi eccezionali e per motivi giustificati ed urgenti.

Ad ogni assenza superiore a mezz'ora corrisponde una riduzione proporzionale di diaria o di quota di lavoro.

Art. 40.

Tutto il personale ha l'obbligo d'intervenire al lavoro ogni qualvolta la Manifattura è aperta.

Chi per eccezionali circostanze fosse impedito d'intervenire al lavoro, deve produrre giustificazione non più tardi della mattina del giorno seguente.

Le operaie addette ai lavori a cottimo possono ritardare la giustificazione fino a due giorni.

Le assenze non giustificate oltre ai termini suddetti sono ritenute arbitrarie.

Art. 41.

Senza godimento di mercede saranno accordati permessi di assenza complessivamente di un mese nel corso di ciascun anno, da ripartirsi per turni a seconda delle esigenze del servizio.

Per ragioni di famiglia, meritevoli di particolare riguardo, il termine di cui sopra può estendersi fino ad un massimo di tre mesi.

Al personale di sorveglianza che abbia tenuta lodevole condotta, può concedersi, subordinatamente alle esigenze di servizio, un permesso di assenza con godimento della mercede, per la durata massima di dieci giorni nel corso di ciascun anno.

CAPITOLO V.

Assegni di malattie e di parto. — Infortuni.

Art. 42.

Il personale da assumersi dopo l'attuazione del presente regolamento è obbligato ad iscriversi alla Cassa di mutuo soccorso di cui al capitolo VIII.

Il personale a paga fissa attualmente in servizio conserva il diritto alla mercede di malattia previsto dall'articolo 91 del regolamento 4 agosto 1887 secondo le norme dettate dagli articoli 43, 44, 45, 46.

Il personale attualmente in servizio non avente diritto ai termini dell'articolo 91 del regolamento 4 agosto 1887 alla paga di malattia, ha il diritto di iscriversi alla Cassa di mutuo soccorso di cui al capitolo VIII.

Esercitando tale diritto deve rimanere iscritto alla Cassa per tutto il tempo di ulteriore servizio nelle Manifatture.

Art. 43.

L'assegno di malattia si corrisponde pari alla intera mercede fissa rispettiva per ogni giorno lavorativo, e per un numero massimo di giorni sessanta di malattia continua od interrotta nel corso di un anno (300 giorni lavorativi).

Quando le assenze per malattie oltrepassano il suddetto limite, viene corrisposto un assegno ridotto alla metà della mercede per ogni giorno lavorativo, fino alla concorrenza di altri duecento giorni.

Qualora poi le assenze per malattia continuata od interrotta superino nel complesso duecentosessanta su trecento giorni consecutivi di lavoro, cessa ogni corresponsione di paga. Deve esserne però riferito caso per caso alla Direzione generale per l'eventuale ulteriore trattamento.

Art. 44.

Il personale di sorveglianza e di lavoro, denunciando la malattia entro la prima giornata di assenza, gode l'assegno dal secondo giorno di assenza.

Se invece la denuncia viene fatta più tardi, di altrettanto tempo viene ritardata la decorrenza dell'assegno.

Art. 45.

Gli assegni di malattia non si corrispondono al personale che si ammala mentre trovasi in congedo e cessano quando l'ammalato si reca fuori dell'abituale residenza.

Nei soli casi indispensabili alla guarigione, e sopra analoga proposta del sanitario della Manifattura, può essere accordata la paga di malattia con facoltà di allontanarsi dalla residenza.

Art. 46.

L'assegno non si corrisponde quando la malattia fu provocata o protratta per deliberata mancanza di cura, quando sia causata da ubbriachezza abituale o da altri stravizi, o da ferite riportate in rissa della quale l'operaio fu provocatore.

Art. 47.

Il personale femminile attualmente in servizio non assistito da mercede, e non ascritto alla Cassa di mutuo soccorso di cui al capitolo VIII, nei casi di parto riceve un assegno di lire 15.

Art. 48.

Per il personale di sorveglianza e di lavoro addetto all'esecuzione di lavori inerenti all'ordinario servizio, si provvede a norma della legge concernente gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 49.

Il personale di cui al 2° comma dell'articolo 42 in servizio prima dell'attuazione del presente regolamento, nei casi d'invalidità temporanea per infortunio, percepisce la indennità stabilita dalla legge sugli infortuni che non può in alcun caso essere inferiore

a quella del precedente articolo 43, cioè la mercede intiera, con decorrenza dal primo giorno e per una durata massima di 60 giorni lavorativi.

Prolungandosi l'invalidità temporanea, si applica, col sessantunesimo giorno, il pagamento stabilito dalla legge suddetta.

Art. 50.

Le paghe pari alla intiera mercede di ruolo, che si corrispondono nei casi d'infortunio, non entrano nel computo del periodo dei 60 giorni, di cui all'articolo precedente 43.

CAPITOLO VI.

Punizioni

Art. 51.

Le punizioni sono le seguenti:

1° il rimprovero (pel solo personale di lavoro);

2° la censura scritta (pel solo personale di sorveglianza);

3° la sospensione per frazioni di giornate (quarti) dal lavoro e dalla paga con effetto solo quando ammontano ad una giornata;

4° la sospensione;

5° la retrocessione (pel solo personale di sorveglianza);

6° il licenziamento.

Art. 52.

La pena del rimprovero si applica per lievi mancanze che riguardano l'ordine o la manualità del lavoro.

Art. 53.

La censura scritta si applica per lievi mancanze, purchè non vi sia recidiva nelle stesse.

Art. 54.

La sospensione per frazioni di giornata si infligge per le mancanze riguardanti la diligente esecuzione dei propri incarichi, il lavoro, l'ordine, il silenzio, la pulizia, le brevi assenze arbitrarie, quando debba escludersi il dolo.

Art. 55

La sospensione si infligge nei casi:

1° di recidiva nelle infrazioni di cui agli articoli 52 e 53;

2° di disubbidienza;

3° di insubordinazione;

4° di turpiloquio o di atti sconvenienti in Manifattura;

5° di simulata malattia;

6° di grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri;

7° di insulti, minaccie e vie di fatto verso compagni in Manifattura, ed anche fuori dello stabilimento per cause inerenti al servizio;

8° di cessazione arbitraria individuale dal lavoro;

9° di rifiuto di uscita dalla Manifattura in seguito ad ordine superiore;

10° di eccitamento a disordini;

11° di vilipendio o di ingiuria ai superiori;

° di guasti arrecati per colpevole negligenza ai tabacchi, al materiale mobile ed ai fabbricati.

Si applica eziandio nei casi:

13° in cui si fumi nei locali della Manifattura o addetti alla Manifattura;

14° in cui si volgano a proprio uso e consumo nell'interno dell'opificio generi del monopolio;

15° di recidiva in assenze arbitrarie;

16° di contegno sconveniente verso il personale dipendente e verso gli estranei che hanno rapporti con la Manifattura per affari di servizio;

17° di debiti contratti coi dipendenti;

18° di alterazione delle materie in lavoro, di impiego di materie diverse dalle prescritte, di introduzione di sostanze eterogenee.

Art. 56.

La pena della retrocessione è inflitta nei casi:

1° di grave insubordinazione;

2° di eccitamento a disordini.

Art. 57.

La pena del licenziamento s'infligge nei casi:

1° di condotta immorale che abbia cagionato pubblico scandalo;

2° di grave insubordinazione;

3° di insubordinazione verso gli impiegati superiori;

4° di assenza arbitraria che abbia carattere saltuario per propri particolari interessi;

5° di assenza arbitraria individuale oltre i 15 giorni, quando sia intervenuta diffida a riprendere servizio e dopo scaduti i termini della diffida;

6° di contravvenzione qualificata per contrabbando, od assimilata;

7° di sottrazione di tabacco, di ogni altro genere od oggetto di pertinenza dell'Amministrazione;

8° di condanna a pene restrittive superiore ad un mese per sentenza passata in giudicato;

9° di manifesto eccitamento a disordini con atti e vie di fatto;

10° di guasti arrecati con proposito deliberato al materiale mobile ed ai fabbricati;

11° di introduzione nei prodotti di materie estranee allo scopo di screditare l'azienda;

12° di rifiuto, in caso di sciopero, a riprendere lavoro, quando sia ordinato individualmente, per gravi esigenze di servizio, mediante avviso affisso alla porta della Manifattura.

Art. 58.

Alle trasgressioni non contemplate negli articoli precedenti sono applicate per analogia le pene in essi stabilite.

Art. 59.

Le sospensioni hanno la durata minima di un giorno e massima di un mese.

Le sospensioni debbono essere dal personale tecnico e dal commissario ai riscontri proposte al direttore con rapporto motivato.

Il capo tecnico od il commissario ai riscontri debbono sempre interrogare chi ha commesso la mancanza; così è obbligo del direttore, quando la sospensione deve applicarsi, d'interrogare sempre gli operai.

Il direttore infligge la censura e le sospensioni sino a 15 giorni. Le sospensioni oltre i 15 giorni, la retrocessione ed il licenziamento sono deliberate dalla Direzione Generale sopra proposta collegiale del direttore, del capo tecnico e del commissario ai riscontri.

Il direttore è autorizzato a dar corso alla sospensione in attesa delle deliberazioni della Direzione Generale.

Art. 60.

La sospensione dal servizio e dalla mercede potrà essere pronunciata dalla Direzione Generale a tempo indeterminato quando sia motivata da fatti che siano oggetto d'istruttoria penale.

Art. 61.

Settimanalmente nell'albo della Manifattura si pubblicano i nomi dei puniti e le pene inflitte.

CAPITOLO VII.

Retribuzioni e indennità

Art. 62.

Le retribuzioni di cui in appresso si intendono commisurate nei giorni feriali a 7 ore, nei festivi a 5 ore di lavoro effettivo.

La liquidazione dei conti relativi alle competenze ordinarie e straordinarie e ai lavori a cottimo, si farà settimanalmente, o al più tardi per decade. I reclami per le eventuali inesattezze riscontrate nella liquidazione, dovranno essere rivolti, pel tramite gerarchico, al direttore entro 7 giorni da quello del pagamento.

Art. 63.

Gli aiutanti capi laboratorio scelti tra il personale operaio, percepiscono, durante l'esperimento, la mercede di L. 3.40, e quelli nominati in seguito ad esame, di L. 3.00 per ogni giorno lavorativo.

Art. 64.

Al termine del periodo di esperimento, e dopo la definitiva conferma nel posto, ai primi viene corrisposta la mercede di L. 3.60, ai secondi di L. 3.20 per ogni giorno lavorativo.

Art. 65.

La mercede sarà aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di L. 4.80. L'aumento di centesimi 20 nella mercede sarà accordato in via ordinaria per anzianità, eccetto il caso di demerito, dopo 4 anni di effettivo servizio con la stessa mercede.

Il detto aumento potrà essere concesso a scelta, anche solo dopo 2 anni dall'ultima promozione, nella proporzione non maggiore di un terzo dei promossi nell'ultimo quinquennio, a coloro che siensi distinti per speciale attitudine e per eccezionale utilità di opera.

Art. 66.

Le scrivane nominate in seguito a concorso, percepiscono, durante l'esperimento, la mercede giornaliera di L. 2.

Art. 67.

Al termine del periodo di esperimento e dopo la definitiva conferma nel posto, viene loro corrisposta la mercede giornaliera di L. 2.20.

Art. 68.

La mercede è aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di L. 3.80.

L'aumento di 20 centesimi nella mercede, entro i limiti suindicati, è accordato, eccetto il caso di demerito, dopo 4 anni di effettivo servizio colla stessa mercede, ed ogni due anni per meriti speciali.

Art. 69.

Le maestre percepiscono la mercede iniziale giornaliera di L. 2.20.

Art. 70.

La mercede delle maestre è aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di L. 3.

L'aumento di centesimi 20, entro i limiti suindicati, è accordato per anzianità, eccetto il caso di demerito, alle maestre che hanno prestato servizio per 4 anni con la stessa mercede.

Art. 71.

Gli artieri percepiscono, durante l'esperimento, la mercede normale di L. 2.50 al giorno e l'assegno individuale stabilito dalla direzione locale.

Art. 72.

Al termine del periodo di esperimento, e dopo la definitiva conferma nel posto, viene loro assegnata una retribuzione, la quale è costituita di due elementi:

a) mercede normale;

b) assegno individuale.

La mercede normale si inizia per tutti nella misura di L. 2.75 ed è aumentata di 25 in 25 centesimi, sino ad un massimo di L. 4.00.

L'aumento di centesimi 25 è accordato per anzianità, dopo 4 anni di effettivo servizio con la stessa mercede.

Art. 73.

L'assegno individuale si determina, a seconda dell'arte, capacità, attitudine, operosità e delle speciali incombenze che l'artiere è chiamato a disimpegnare, in base a tabelle prestabilite dalla direzione generale della Manifattura.

Art. 74.

Gli operai comuni, durante l'esperimento, percepiscono la mercede normale di L. 2.30 per ogni giorno lavorativo.

Art. 75.

Al termine del periodo d'esperimento, e dopo la definitiva conferma nel posto, la mercede normale è di L. 2.50.

Art. 76.

La mercede normale è aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di L. 4.

L'aumento di centesimi 20 è accordato per anzianità, eccetto il caso di demerito, dopo 4 anni di effettivo servizio colla stessa mercede.

Art. 77.

Le verificatrici, istruttrici e controllatrici percepiscono, durante il loro incarico, una mercede giornaliera non mai inferiore al loro guadagno ordinario e che potrà essere aumentata, tenuto conto delle condizioni locali, dell'importanza del lavoro e dell'abilità e diligenza individuale.

Art. 78.

Le operaie sono retribuite mediante cottimi fissati da speciali tariffe.

Per determinati lavori possono essere stabiliti degli assegni giornalieri.

Art. 79.

Le operaie devono fare un esperimento della durata di sei mesi (150 giorni di presenza) divisibili in 2 periodi, il primo di giorni 30, il secondo di giorni 120.

L'esperimento è compensato, eccettuato il primo periodo, colla retribuzione media di L. 0.75 al giorno.

Per le operaie applicate ai lavori speciali, ove è maggiore la difficoltà d'imparare la manualità, i compensi sono determinati come nei seguenti articoli 80 e 81.

Art. 80.

Durante il primo periodo non percepiscono alcun salario, ed il lavoro da esse prestato va a compenso del materiale che sciupano per l'addestramento.

Art. 81.

Durante il secondo periodo percepiscono una mercede graduale, aumentabile in relazione della loro abilità e della celerità manuale.

Art. 82.

Alle operaie provenienti dalle fanciulle avventizie viene, durante l'alunnato, garantita, con soprassoldo gradualmente diminuibile, la mercede che godevano prima.

Art. 83.

Trascorsi i due periodi dell'alunnato, all'operaia che resta definitivamente assunta in servizio viene fissato, a seconda della sua capacità, un limite massimo di lavoro da accrescersi gradualmente, in modo che, entro due anni dall'ammissione, tale limite non consenta in ogni caso, un guadagno superiore a L. 1.80 al giorno.

A seconda degli ulteriori risultati del lavoro viene ad ogni operaia assegnata una quota in relazione alla propria abilità e potenzialità.

La quota massima per ogni lavorazione è fissata dal Ministero.

Art. 84.

La mercede normale delle operaie a paga fissa, attualmente in servizio, sarà aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di L. 2.40.

L'aumento di centesimi 20, entro i limiti suindicati, sarà accordato per anzianità a quelle che abbiano prestato servizio per la durata di anni sei, eccetto il caso di demerito.

Art. 85.

Tutto il personale ha l'obbligo di eseguire i lavori che gli vengono ordinati, sia con retribuzione di una mercede fissa, sia con retribuzione a cottimo, secondo speciali tariffe.

Art. 86.

Nei casi di trasferimento senza domanda dell'interessato, spetta:

al personale di sorveglianza l'indennità di trasferimento parificata a quella dai capi laboratorio;

al personale di lavoro l'indennità corrispondente al prezzo di

un biglietto di 3ª classe per l'operaio e per tutti i membri della famiglia che lo seguono;

agli aiutanti capi laboratorio sarà accordato un temporaneo soprassoldo per la durata massima di sei mesi, non superiore ad un quinto della loro mercede.

Al personale di lavoro potrà essere accordato il trattamento di indennità spettante agli agenti di basso servizio.

Art. 87.

Nei casi di missione fuori dell'ordinaria residenza sarà accordato agli aiutanti capi laboratorio il soprassoldo giornaliero di lire 5 oltre il rimborso del biglietto di viaggio di 2ª classe.

Art. 88.

Nei genetliaci delle LL. MM. il Re e la Regina e nella festa nazionale del 20 settembre, quando si lavori, sarà sorrisposto un soprassoldo di lire 1 agli uomini e di centesimi 50 alle donne.

CAPITOLO VIII.

Previdenza.

Art. 89.

In ogni Manifattura è istituita una Cassa di mutuo soccorso per il pagamento di assegni di malattia e di parto.

Art. 90.

Ogni Cassa ha una gestione autonoma, ma tutte sono federate col vincolo di mutua assicurazione nei casi di malattia epidemica.

Art. 91.

Le fonti di reddito della Cassa sono:

a) gl' introiti patrimoniali;

b) i contributi individuali;

c) il rimborso dello Stato per assegni di parto;

d) il concorso dello Stato per assegni di malattia.

Art. 92.

Il concorso dello Stato per gli assegni di malattia sarà in misura uguale al contributo del personale.

Art. 93.

Lo statuto delle Casse che sarà stabilito, sentito il Consiglio della presidenza, determina le norme generali per il loro funzionamento o per regolare i rapporti di federazione.

La misura dei contributi individuali e degli assegni di malattia è stabilita dall'amministrazione di ciascuna Cassa. I contributi sono trattenuti sulla mercede ed altri assegni.

Art. 94.

All'amministrazione delle mutue interne il personale parteciperà per la metà.

L'elezione della rappresentanza sarà regolata secondo le norme elettorali della legge dei probi-viri industriali.

CAPITOLO IX.

Discipline diverse.

Art. 95.

Il personale deve presentarsi al lavoro in istato di normale attività, vestito decentemente e pulito.

Le donne devono essere pettinate in modo da impedire che i capelli vadano frammisti al tabacco.

Art. 96.

In tutte le Manifatture saranno istituite cucine economiche interne, e a chi di queste non intende profittare, è consentito di portare seco, per esclusivo uso individuale, la refezione.

In casi speciali può essere concesso l'acquisto o il ricevimento della refezione alla porta della Manifattura.

Art. 97.

Il personale ha il dovere di indossare gli indumenti da lavoro che fornisce la Manifattura e di star costantemente calzato e decente. Dei suddetti indumenti deve aver cura, come di ogni altra cosa di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 98.

È vietato a tutto il personale di fumare in qualsiasi punto della Manifattura.

È altresì vietato di far contratti di compra-vendita, riscossioni di qualsiasi genere, collette non autorizzate, lotterie od altro.

Art. 99.

È vietato a ciascuno di introdursi nei laboratori cui non è addetto, di girare per la Manifattura senza legittimi motivi, e di fare dell'Opificio recapito per la propria corrispondenza o per affari privati.

In casi eccezionali, per cause giustificate, il portinaio fa chiamare alla porta chi, sotto le prescritte cautele, abbia da ricevere comunicazioni urgenti dall'esterno durante l'orario.

Art. 100.

Le disposizioni che riguardano il personale devono essere affisse nell'albo interno della Manifattura.

Le diffide inerenti ai licenziamenti di cui all'articolo 57 avranno valore di notificazione agli interessati, come se fatte a norma di legge.

Art. 101.

Chiunque si creda leso da qualche disposizione di servizio non può rifiutarsi di eseguirla, però ha diritto di presentare reclamo al suo immediato superiore e, occorrendo, direttamente al direttore.

Nessuno può ostacolare o impedire l'esercizio di tale diritto.

Art. 102.

In tutte le Manifatture è istituita una Commissione per dar parere sulle controversie che possono sorgere circa l'applicazione del presente regolamento.

I verbali della Commissione sono trasmessi al Ministro per gli opportuni provvedimenti.

Questa Commissione è composta di sette membri, dei quali tre funzionari della Manifattura designati dal Ministero, tre membri appartenenti al personale operaio delle Manifatture designati da questo.

Il presidente della Commissione è designato dal presidente del Tribunale locale fra i magistrati da lui dipendenti.

La Commissione viene rinnovata ogni biennio.

Art 103.

L'elezione dei delegati del personale è fatta in un giorno designato dal direttore della Manifattura, per mezzo di scheda sulla quale non si possono scrivere che due nomi.

Art. 104.

Qualora gli eletti non riportino un numero di voti uguale almeno al decimo degli operai della Manifattura e quando per qualsiasi ragione non segua una valida elezione, saranno chiamati a far parte della Commissione per il biennio i tre operai più anziani.

Art. 105.

Il Ministro delle finanze, per ragioni di servizio o di ordine pubblico o di disciplina, può ordinare la chiusura di una Manifattura per un termine non eccedente i tre mesi.

Quando per i detti motivi si debba ordinare la chiusura o per termine maggiore o definitivamente, occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Durante la chiusura nessuna retribuzione è dovuta al personale.

Art. 106.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono estese al personale a mercede giornaliera dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

CAPITOLO X.

Disposizioni transitorie.

Art. 107.

Sono rispettati tutti i diritti acquisiti, agli effetti della mercede e della malattia, dai giornalieri di ambo i sessi in servizio alla promulgazione del presente regolamento.

Art. 108.

Gli attuali sorveglianti passano nella categoria degli aiutanti capi laboratorio.

Le operaie che hanno funzioni continuative di scrivano, rimangono in tale categoria.

Art. 109.

Le verificatrici che all'atto della promulgazione del presente regolamento abbiano prestato servizio in qualità di maestre per più di 10 anni potranno essere promosse maestre, non tenendo calcolo del limite di età prescritto dall'articolo 11 del regolamento.

Art. 110.

Le fanciulle che all'atto della promulgazione del presente regolamento abbiano compiuto il 15° anno di età ed abbiano prestato servizio per non meno di due anni, sono promosse operaie senza l'esperimento e le visite di cui gli articoli 16 a 18.

Art. 111.

Alle operaie che in forza dell'ultimo capoverso dell'articolo 33 venissero a perdere una parte della loro mercede, sarà corrisposto un assegno uguale alla perdita subita, per il tempo necessario ad acquistare la pratica necessaria ad altre lavorazioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro, interim delle Finanze
L. LUZZATTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 28 settembre 1897, approvata il 22 giugno 1903 dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo stabilì d'inscrivere nell'elenco delle provinciali le strade comunali dei Balbi e di San Carlo;

Ritenuto che contro tale deliberazione pubblicata a sensi di legge, non furono fatte opposizioni;

Considerato che, in seguito alla costruzione della strada San Carlo-Val di Villa le strade summentovate hanno assunto i caratteri di provincialità, servendo esse a mettere in diretta comunicazione gli importanti territori di molti abitati della regione con le stazioni ferroviarie di Costigliole d'Asti e di Castagnole Lanze, nonchè con la provinciale Alba-Acqui;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le strade comunali dei Balbi, dal comune di Castiglione Tinella per San Martino e Balbi, al confine con la provincia di Alessandria, e di San Carlo, dall'innesto con la precedente al confine medesimo, sono inscritte nell'elenco delle provinciali di Cuneo.

Lo stesso Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 2 settembre 1904:

Zanelli cav. Bonaventura, maggiore generale a disposizione per ispezioni, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto dell'11 settembre 1904:

Borzini cav. Pio, maggiore generale in disponibilità, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 15 settembre 1904:

Grillenzoni cav. Lionello, tenente generale comandante in 2° corpo stato maggiore, esonerato da tale comando e collocato a disposizione.

Caneva cav. Carlo, id. id. divisione militare Messina, esonerato da tale comando e nominato comandante in 2° corpo stato maggiore.

Vicino-Pallavicino nob. dei conti Francesco, maggiore generale id. 3ª brigata cavalleria, promosso tenente generale e nominato comandante divisione militare Messina.

Sartirana cav. Galeazzo, id. id. 5ª id. id., esonerato da tale comando e nominato comandante 3ª brigata cavalleria.

Pugi cav. Rodolfo, colonnello di cavalleria, incaricato delle funzioni di direttore capo divisione Ministero Guerra, promosso maggiore generale e nominato comandante 5ª brigata cavalleria.

Con R. decreto del 22 settembre 1904:

Somano Di Saint Cergues conte barone Giuseppe, maggiore generale a disposizione, collocato in posizione ausiliaria.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 14 agosto 1904:

Larotonda Alfonso, tenente legione Napoli, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 25 agosto 1904:

Manzoni cav. Enrico, colonnello comandante legione Ancona — Rombi cav. Edoardo, id. id. id. Cagliari, collocati in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 2 settembre 1904:

Bennati cav. Giuseppe, maggiore legione Bologna, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 5 settembre 1904:

I sottodescritti tenenti nell'arma di fanteria sono trasferiti col loro grado nell'arma dei RR. carabinieri, con anzianità 28 luglio 1904, con decorrenza per gli assegni dal 16 agosto 1904:

De Nava Francesco — Colombini Diocleziano.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 agosto 1904:

Javarone cav. Michele, maggiore 81 fanteria — Perreca Vincenzo, capitano 9 bersaglieri, collocati in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 14 agosto 1904:

Di Ruvo cav. Raffaele, capitano 8 bersaglieri, collocato a riposo.

Rombaldo cav. Giuseppe, id. 1° fanteria, id. in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 18 agosto 1904:

Contoli Francesco, tenente 70 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 22 agosto 1904:

Scaccioni Ludovico, capitano 31 fanteria, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 25 agosto 1904:

De Angelis cav. Francesco, maggiore 59 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Baggiani cav. Carlo, id. in aspettativa, richiamato in servizio.

Colabella Vito, capitano 1° bersaglieri, collocato in aspettativa speciale.
Hotz Luigi, id. 38 fanteria, id. in posizione ausiliaria.
Delogu Luigi, tenente 94 id., dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente.
Vitale Ferruccio, id. 10 id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Marras Umberto, sottotenente 68 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 2 settembre 1904:

Baggiani cav. Carlo, maggiore 10 fanteria, la data del richiamo in servizio è rettificata al 10 agosto 1904.
Dellepiane Giuseppe, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego a Milano richiamato in servizio.

Con R. decreto del 5 settembre 1904:

Krentzlin Mauro, capitano 39 fanteria — Sapelli cav. Alessandro, id. 20 id., collocati in aspettativa speciale.
Garrone Vittorio, id. in aspettativa speciale, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto dell'11 settembre 1904:

Salvini Tommaso, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio.
Iuliani Giovanni, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio.
Brusoni Giacomo, tenente 68 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente.
D'Agostino Francesco, id. in aspettativa, richiamato in servizio.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'8 luglio 1904:

Salvatori Giambattista, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 6 luglio 1904.

Con R. decreto del 18 agosto 1904:

Tosi Odoardo, capitano reggimento lancieri di Milano, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda.

Con R. decreto del 22 agosto 1904:

Salvatori Giambattista, capitano reggimento lancieri di Novara, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda.

Con R. decreto del 5 settembre 1904:

Giuganino Ernesto, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto dell'8 settembre 1904:

Canera di Salasco Alessandro, tenente reggimento lancieri di Novara, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto dell'8 settembre 1904:

Anguissola conte Luigi, maggiore in aspettativa per infermità temporarie, non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
Bono Marco, capitano 16 artiglieria campagna, collocato in aspettativa, per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 18 agosto 1904:

Artale-Alliata cav. Giuseppe, maggiore distretto Salerno, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità non dipendenti dal servizio, dal 1° settembre 190[illegible]

Con R. decreto 5 settembre 1904:

Peiroleri Giuseppe, tenente distretto Cuneo, stato già con lo stesso grado in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto dell'8 settembre 1904:

Lardo Giuseppe, tenente medico in aspettativa per motivi di famiglia, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto dell'11 agosto 1904:

Valentino cav. Federico, capitano commissario direzione commissariato XI corpo armata, collocato in posizione di servizio ausiliario, a sua domanda.

Con R. decreto del 22 agosto 1904:

Milanese cav. Francesco, capitano commissario direzione commissariato IX corpo armata, collocato in posizione di servizio ausiliario, a sua domanda.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 25 agosto 1904:

Lavezzari Edoardo, tenente contabile 19 fanteria, collocato in riforma.

Con R. decreto del 5 settembre 1904:

Iabelot Giovanni, capitano contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, ammesso, con anzianità, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo.

Con R. decreto del 26 settembre 1904:

Calvani Nicola, tenente contabile 12 bersaglieri, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 18 agosto 1904:

Adani Carlo, tenente veterinario R. Corpo di truppe coloniali, a disposizione del Ministero degli affari esteri, cessa da tale posizione dal 1° settembre 1904.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 29 agosto 1904:

Cattini Antonio, ragioniere geometra principale di 3ª classe, direzione genio Milano, revocato dall'impiego.
Isnaldi Domenico, ragioniere geometra di 1ª classe, promosso ragioniere geometra principale di 3ª classe.
Appugliese Massimino, aiutante ragioniere geometra, id. ragioniere geometra di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 29 agosto 1904:

Carnevali Silvio, ragioniere geometra di 2ª classe, promosso ragioniere geometra di 1ª classe.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 14 agosto 1904:

Riviello Nicola, ufficiale di 3ª classe, collocato a riposo per infermità comprovata.

Con R. decreto del 29 agosto 1904:

Grassi Giulio, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda.

Con R. decreto del 19 settembre 1904:

Nistri Lorenzo, ufficiale d'ordine di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 10 agosto 1904:

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1904 ed inscritti nella riserva:
Romei Agusto, capitano carabinieri reali — Roveglia cav. Eusebio, colonnello cavalleria — Guerra cav. Carlo, maggiore id.

Con R. decreto del 14 agosto 1904:

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1904 ed inscritti nella riserva:
Guerini cav. Giov. Batta, tenente generale — Negri cav. Paolo, tenente colonnello cavalleria.

Con R. decreto del 22 agosto 1904,

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, dal 16 settembre 1904 ed inscritti nella riserva:
Sassone cav. Frediano, maggiore contabile — Lauli Francesco, tenente contabile — Parietti Francesco, id. id.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPO

Situazione al 30 giugno 1904

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio

ATTIVO.

Prestiti, conto capitale	L.	437,510,306.94
Prestiti, conto interessi	»	1,325,275.87
Tesoro dello Stato, conto corrente fruttifero	»	62,139,149.49
Anticipazioni fatte al Tesoro pel pagamento delle pensioni (articoli 2 e 4 della legge 15 giugno 1893, n. 279, e articoli 1 e 3 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339)	»	101,773,190 32
Anticipazioni al Tesoro per lavori pubblici urgenti (legge 28 dicembre 1902, n. 547)	»	2,288,167.35
Capitale rinvestito in rendita dei consolidati 5 e 3 % lordo e 4 e 3.50 % netto	»	512,377,246,57
Capitale rinvestito in Obbligazioni ferroviarie 3 %	»	7,785,453,38
Capitale rinvestito in cartelle del Credito comunale e provinciale	»	111,207,499.79
Capitale rinvestito in cartelle del Credito fondiario ed in altri titoli di debiti redimibili	»	11,533,215.74
Rate d'interessi sui consolidati e sugli altri titoli, rimaste da riscuotere	»	10,763,020.99
Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa depositi e prestiti, conto effetti pubblici in deposito	»	784,773,437.85
Sezioni di R. Tesoreria provinciale, conto effetti pubblici in deposito	»	273,181,456.26
Tassa di custodia sui depositi in effetti pubblici.	»	128,798.50
Ordini di riscossione	»	8,331,896.30
Tesoro dello Stato, conto corrente infruttifero - Anticipazioni di fondi per il servizio dei pagamenti	»	44,737,742.65
Credito dipendente dalla liquidazione del soppresso Monte di Pietà di Roma	»	918,342.30
Stralcio della liquidazione della Cassa militare - Conto corrente infruttifero	»	155,992.70
Debito della nuova Opera pia del Monte di Pietà di Roma per la residua somma da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti in conto della dotazione fattale a termini dell'articolo 7 della legge 28 giugno 1874, n. 2054	»	4,442,455 10
Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Anticipazioni in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, regolamento 7 maggio 1891, n. 255	»	577,596.71
Capitale dei titoli di rendita provenienti dal rinvestimento dei fondi della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai	»	24,933,674.63
Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere	»	360,284.51
Capitale dei titoli di rendita provenienti dal rinvestimento dei fondi degli Istituti di previdenza ferroviari (legge 29 marzo 1900, n. 101) — Rete Mediterrenea	»	27,958,420 25
Rete Adriatica	»	21,157,839 30
Rete Sicula	»	1,953,268.71
Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere — Rete Mediterranea	»	513,780.82
Rete Adriatica	»	384,849.06
Rete Sicula	»	35,931.13
Capitale della rendita 5 % acquistata coi fondi versati dagl' Istituti di emissione (articolo 2 legge 7 luglio 1901, n. 322)	»	7,999,773.88
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	156,214.—
Capitale dei titoli di rendita del fondo di riserva	»	9,623,731.39
Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere	»	183,232.88
Capitale dei titoli di rendita del fondo d'ammortamento del consolidato 3.50 %	»	228,846.70
Rate d'interessi sui detti titoli, rimaste da riscuotere	»	1,963.50
Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa depositi e prestiti, conto numerario	»	4,576,131.30
Debitori e creditori diversi - Debitori	»	225,693.06
Spese da liquidare	»	2,791,751.25
	L.	2,479,035,631.18

SITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE

della Cassa depositi e prestiti

decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, Serie 2ª).

PASSIVO.

Depositi in numerario, conto capitale	L.	157,494,452.77
Depositi in numerario, conto interessi	»	11,096,360.71
Depositi in effetti pubblici, conto capitale	»	1,057,954,894.11
Depositi in effetti pubblici, conto interessi	»	1,319,848.22
Mandati di pagamento	»	8,005,552.62
Affrancazioni di canoni, censi, ecc. - Contabilità speciale, conto corrente	»	175,366.01
Casse di risparmio postali - Contabilità speciale, conto corrente	»	926,364,869.78
Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari - Conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi del Monte in prestiti (articolo 11 del regolamento 25 aprile 1897, n. 160).	»	100,284,936.94
Detto - Conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi del Monte (articolo 6 del regolamento suddetto).	»	5,340,555.10
Cassa-pensioni dei medici condotti - Conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi della Cassa-pensioni in prestiti (articolo 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121)	»	11,300,623.36
Detta - Conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi della Cassa-pensioni (articolo 5 del regolamento suddetto)	»	2,727,749.54
Cassa di previdenza del personale straordinario del Catasto - Conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi.	»	103,300.—
Detta - Conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi	»	389,138.85
Croce Rossa Italiana - Capitale in conto corrente infruttifero con la Cassa depositi	»	49.51
Stralcio della liquidazione della Cassa militare - Conto corrente fruttifero	»	2,915.67
Sezione di Credito comunale e provinciale - Contabilità speciale, conto corrente fruttifero (articolo 15 della legge 24 aprile 1898, n. 132)	»	264,261.19
Detta - Conto corrente infruttifero - Fondi pel pagamento della scadenza al 1° gennaio 1904.	»	3,502,512.—
Spese di amministrazione rimaste da pagare	»	342,684.45
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Fondo destinato alle borse di pratica commerciale all'estero - Conto corrente fruttifero	»	95,111.11
Detto - Fondo per gli infortuni degli operai sul lavoro - Conto corrente fruttifero	»	59,073.41
Massa Guardie di Finanza - Fondo di previdenza del personale straordinario del Magazzino vestiario - Conto corrente fruttifero	»	6,026.46
Ministero dei Lavori Pubblici - Bonifiche: Conto corrente principale	»	19,615,490.88
Ministero dei Lavori Pubblici - Bonifiche: Conto corrente speciale	»	1,965,814.89
Fondi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza per gli operai	»	30,921,915.23
Fondi di spettanza degli Istituti di previdenza ferroviarî: Rete Mediterranea	»	28,638,909.46
Fondi di spettanza degli Istituti di previdenza ferroviarî: Rete Adriatica	»	21,642,467.70
Fondi di spettanza degli Istituti di previdenza ferroviarî: Rete Sicula	»	1,991,471.74
Fondo degli 8 milioni versati dagli Istituti di emissione (art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 322)	»	8,156,214.—
Ministero degli Esteri - Fondo per l'emigrazione - Conto corrente fruttifero	»	1,184,406.65
Fondo d'ammortamento del consolidato 3,50 %	»	503,580.04
Acquedotto Pugliese - Conto corrente fruttifero	»	504,613.89
Fondo di riserva per le epizoozie - Conto corrente fruttifero	»	136,970.—
Tesoro dello Stato - Pagamenti fatti dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	»	39,745,442.76
Detto - Conto imposta di ricchezza mobile	»	16,834.51
Debitori e Creditori diversi - Creditori	»	766,455.95
Fondo di riserva	»	9,807,016 58
Entrate da liquidare	»	26,607,745.09
	L.	2,479,035,631.18

Situazione al 30 giugno 1904 del servizio delle

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860

ATTIVO.

Rendita consolidata	L.	6,696,756.98
Interessi attivi	»	199,472.—
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	179,767.56
	L.	7,075,996.54

Situazione al 30 giugno 1904 della

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, Serie 2ª,

ATTIVO.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi in conto corrente - Suo debito	L.	10,168,319.07
Rendita consolidata - Capitale della rendita per cessione ai librettisti	»	531,984.87
Capitale della rendita proveniente dal reimpiego del fondo di riserva	»	18,132,082.79
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	259,102.63
Debitori e Creditori diversi - Debitori	»	64,076.60
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti come Cassa di risparmio	»	926,364,869.78
Spese da liquidare	»	1,490,461.53
Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile	»	1,937,643.74
	L.	958,948,541.01

Situazione al 30 giugno 1904 dello stralcio della

(Soppresso colla legge 28 giugno 1874, n. 2054, Serie 2ª,

ATTIVO.

Capitali attivi e Crediti diversi	L.	112,748.09
Patrimonio - Passivo netto	»	816,157.03
Spese nette da liquidare	»	10,284 66
	L.	939,189.78

Affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.

(Toscana), n. 145, e 27 maggio 1875, n. 2779).

PASSIVO.

Annualità d'affrancazioni	L.	6,440,594 05
Depositi d'affrancazioni	»	244,226.03
Interessi passivi	»	378,813.52
Debitori e Creditori diversi - Creditori .	»	7,961.39
Entrate nette da liquidare .	»	4,401.55
	L.	7,075,996.54

Cassa centrale postale di risparmio.

e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, Serie 3ª).

PASSIVO.

Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti	L.	931,384,366.09
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti .	»	9,141,336.83
Debitori e creditori diversi — Creditori .	»	63,476.60
Fondo di riserva	»	18,359,361.49
	L.	958,948,541.01

liquidazione del patrimonio del Monte di Pietà di Roma.

art. 14 del regolamento 23 agosto 1874, n. 2057, Serie 2ª).

PASSIVO.

Capitali passivi e Debiti diversi	L.	20,047.80
Interessi passivi	»	799.68
Cassa depositi e prestiti in conto corrente	»	918,342.30
	L.	939,189.78

Situazione al 30 giugno 1904 del Monte delle

(Testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 11 del regolamento 25 aprile 1897, n. 160)	L.	100,284,936 94
Detti impiegati in rendita del consolidato 5 °/₀ (articolo 11 del regolamento suddetto)	»	420,579.78
Rata semestrale rimasta da riscuotere su detta rendita	»	9,114.—
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti (articolo 6 del regolamento suddetto)	»	5,340,555.10
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	174,585.02
Delegazioni in corso rilasciate dai Comuni sugli Esattori delle imposte in estinzione di debiti per contributi arretrati	»	2,385.12
Quote di pensioni e di indennità liquidate dal Monte con rivalsa verso i Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico, rimaste da riscuotere	»	173.16
Ammende inflitte agli Esattori delle imposte per ritardato pagamento di stipendi ai maestri elementari, rimaste da riscuotere	»	165.—
Ministero degli Affari Esteri - Contributi arretrati a carico delle scuole e degl'insegnanti all'estero	»	179,194.38
	L.	106,411,688.50

Situazione al 30 giugno 1904 della Cassa-pensioni a favore dei

(Legge 14 luglio 1898, n. 335, e rego

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121)	L.	11,300,623.36
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (articolo 5 del citato regolamento)	»	2,727,749.54
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	189,778.03
	L.	14,218,150.93

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

col R. decreto 2 luglio 1903, n. 430).

PASSIVO.

Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1904	L.	67,862.72
Rate di pensioni rimaste da soddisfare .	»	233,130.29
Saldo del conto « Debitori e Creditori diversi »	»	12,392.62
Patrimonio netto	»	106,098,302.87
	L.	106,411,688.50

medici condotti, amministrata dalla Cassa depositi e prestiti.

lamento 9 marzo 1899, n. 121).

PASSIVO.

Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1904	L.	21,037.27
Saldo del conto « Debitori e Creditori diversi »	»	26,813.07
Patrimonio netto	»	14,170,300.59
	L.	14,218,150 93

Situazione al 30 giugno 1904 della Cassa di previdenza tecnici finanziari, amministrata

(Legge 7 luglio 1902, n. 302, e

ATTIVO

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni	L.	103,300.—
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi e prestiti	»	389,138.85
	L.	492,438.85

Situazione al 30 giugno 1904 del fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, Serie 3ª, e R.

ATTIVO.

Capitali rinvestiti in rendita consolidata 5 e 3.50 0[0 .	L.	10,992,698.93
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere	»	215,268.88
Fondo in conto corrento infruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	49.51
	L.	11,208,017.32

Situazione al 30 giugno 1904 dello

(Legge 14 luglio 1887, n. 4759, Serie 3ª, e R.

ATTIVO.

Rendita consolidata 5 % - Capitale	L.	5,511,797.95
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	116,252.—
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero	»	2,915.67
Debitori diversi	»	1,718.45
Spese nette da liquidare	»	95,494.29
Differenza a pareggio (deficienza di fondi)	»	308,943.34
	L.	6,037,121.70

del personale tecnico straordinario del Catasto e dei servizi dalla Cassa depositi e prestiti.

R. decreto 18 gennaio 1903, n. 16.

PASSIVO.		
Patrimonio netto	L.	492,438.85
	L.	492,438.85

servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Valore attuale dei rimborsi e dei premî da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito .	L.	10,296,736.93
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare . . .	»	229,636.—
Entrate nette da liquidare .	»	17,258.97
Differenza a pareggio (eccedenza del fondo) . .	»	664,385 42
	L.	11,208,017.32

stralcio della soppressa Cassa militare.

decreto 14 luglio 1889, n. 6278, Serie 3ª).

PASSIVO.		
Pensioni vitalizie - Valore attuale	L.	5,808,930.—
Rate di pensioni vitalizie	»	525.—
Premi di rafferme concesse anteriormente al 1° febbraio 1883	»	40,964.40
Indennità ai già raffermati con premio di concessione anteriore al 1° febbraio 1883 .	»	5,500.—
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero .	»	155,992.70
Creditori diversi	»	25,209.60
	L.	6,037,121.70

Situazione al 30 giugno 1904 del fondo per la

(Articoli 4, 5, 6 e 7 dell'allegato M *alla legge 22*

ATTIVO.

		TABELLA A	TABELLA B
		annesse all'allegato *M* alla legge suddetta	
Rendita consolidata 5 e 3 50 % - Capitale .	L.	104,480,032.97	1,291,200.–
Rate d'interessi sulla detta rendita, rimaste da riscuotere.	»	1,967,765.25	25,824.—
	L.	106,447,798.22	1,317,024.—

Situazione al 30 giugno 1904 della Sezione

(Legge 24 aprile

ATTIVO.

Mutui - Capitale vigente al 30 giugno 1904	L.	142,769,663.18
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito .	»	264,261.19
Detta - Conto corrente infruttifero - Suo debito	»	3,502,512.—
Titoli di rendita consolidata - Fondo di riserva	»	1,177,261.54
Bilancio dello Stato - Somme rimaste da pagare sul bilancio 1903-1904 per interessi su prestiti concessi col concorso dello Stato	»	1,466.76
Mutuatari - Rate in scadenza su prestiti non somministrati .	»	69,647.43
Detti - Somme rimaste da versare ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi	»	29,944.71
Sconti facenti spesa negli anni futuri	»	63,229.—
Conto provvisorio delle cartelle da alienare - Suo debito	»	3,020,304.—
Spese da liquidare	»	3,086,897.75
	L.	153,985,187.56

Il Direttore Generale

VENOSTA.

Roma, addì 10 settembre 1904.

estinzione di alcuni debiti redimibili dello Stato.

luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari).

PASSIVO.		Tabella A	Tabella B
		annesse all'allegato M alla legge suddetta	
Assegnazioni per l'estinzione dei debiti redimibili - Valore attuale	L.	77,19[illegible], 92[illegible]	..
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente - Credito del Tesoro .	»	1,778,0[illegible]1.34	
Entrate nette da liquidare	»	581,002.93	
Differenza a pareggio (eccedenza del fondo) .	»	26,891,201.30	1,317,024 —
	L.	106,447,793.22	1,317,[illegible]24 —

autonoma di Credito comunale e provinciale.

1898, n. 132).

PASSIVO.				
Cartelle di Credito comunale e provinciale - Capitale nominale di quelle vigenti al 30 giugno 1901 .			L.	112,770,[illegible] —
Dette - Competenze rimaste da pagare, e cioè				
Interessi . .	L.	2,874,128 —		
Capitale .	»	628,381 —		3,502,512 —
Mutuatarî - Somme rimaste da pagare in conto di quelle ricavate dall'alienazione delle cartelle o in conto delle cartelle emesse			L.	2,41[illegible],136.06
Detti - Somme anticipate o trattenute in conto delegazioni di prestiti			»	117,191.82
Detti - Interessi da rimborsare			»	2[illegible],541.22
Tesoro - Imposta di R. M. sugli utili da versare			»	[illegible]1,[illegible]75.91
Spese d'amministrazione — Spese non soddisfatte			»	101,[illegible]8.51
Quote versate dallo Stato ed accantonate .			»	3,10[illegible].21
Debitori e creditori diversi - Loro credito			»	6[illegible],3[illegible]9.29
Fondo di riserva .			»	1,506,381.18
Entrate da liquidare .			»	3,122,22[illegible].36
			L.	153,585,187.56

Il Direttore Capo di Ragioneria

A. GABRIELLI.

Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il signor Blandini Antonio fu Marco ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 7, mod. 8 C. R., statagli rilasciata dalla Succursale Banca d'Italia in Forlì, in data 10 febbraio 1904, in seguito alla presentazione di 5 certificati della rendita complessiva di L. 123, Consolidato 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904, per la conversione nel Consolidato 3,50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Blandini Antonio fu Marco i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 9 settembre 1904.

Per il Direttore Generale
A. CASINI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi 5 ottobre in lire 100.00.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

4 ottobre 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,86 52	101,86 52	102,82 17
4 % *netto*	103,65 42	101,65 42	102,61 07
3 1/2 % *netto*	101,82 50	100,07 50	100 91 20
3 % *lordo*	73,26	72,06	73,23 36

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'epoca della ripresa dei lavori parlamentari in Inghilterra si approssima, ed il primo Ministro, lord Balfour, ha creduto opportuno di far conoscere con anticipazione il programma del Governo nelle grosse quistioni interne che dividono gli inglesi in due forti correnti. Egli ha fatto ad Edimburgo tre discorsi, il più importante dei quali è senza dubbio quello tenuto l'altra sera. In questo smentì nel modo più energico, in suo nome ed in nome dei colleghi del partito unionista, che sia nelle intenzioni del Gabinetto di accordare all'Irlanda l'*home rule* o di negoziare con chicchessia per la concessione dell'*home rule*.

Riguardo alla questione economica, il primo Ministro dichiarò di essere sempre dell'opinione espressa nel discorso di Sheffield.

« Continuo a credere - disse - che i consigli che ho dato fin d'allora ai miei compatrioti, relativamente alle modificazioni della politica fiscale, sono consigli logici. Continuo a credere che questi consigli sono in armonia con i principî più scientifici dell'economia politica, come pure coi principî che debbono regolare l'amministrazione razionale di uno Stato.

« Farò vedere ai miei avversari che la politica che ho esposto a Sheffield non costituisce un programma, nè una mezza misura. Essa forma un tutto logico e indivisibile e non contiene in se stessa gli elementi di una controversia che piacerebbe, sia ai conservatori che ai liberi scambisti, sollevare ».

Soggiunse che, se il partito unionista divenisse protezionista, egli non ne terrebbe più la direzione. Il solo mezzo per uscire dalle difficoltà nelle quali si trova l'Inghilterra è indire una conferenza, cui dovranno partecipare rappresentanti delle Colonie autonome e dell'India, e nella quale si esaminerà a fondo la questione dei rapporti economici fra le diverse parti dell'Impero britannico.

I giornali londinesi, commentando queste dichiarazioni, dicono che sono destinate ad allargare il conflitto con Chamberlain ed i fautori del protezionismo, e la lotta sarà ingaggiata dallo stesso Chamberlain, il quale fa annunciare un prossimo suo discorso a Luton, nella contea di Bedford.

« Con questo discorso, aggiunge il *Daily Graphic*, si riapre la campagna politica che da qualche mese era sopita ».

***

L'attitudine della China nella guerra che si combatte fra la Russia ed il Giappone, secondo i corrispondenti dal teatro della guerra, si accentua in modo inquietante. L'opinione pubblica si delinea sempre più in favore dei giapponesi. Lo stesso generale Kuropatkine, parlando col corrispondente del *Ruskoje Slovo*, constatò le serie difficoltà che incontra da parte dei cinesi.

« E' visibile, difatti, - aggiunge il corrispondente - l'attività sempre crescente e audace dei congusi (di cui alcune bande sono già clandestinamente dirette dai giapponesi) e l'agitazione che gli emissari giapponesi fomentano fra le popolazioni cinesi in Manciuria ed in Mongolia. E' visibile inoltre la complicità dei funzionari locali cinesi, i quali hanno dato, in varie circostanze, il loro concorso ai giapponesi sotto forma di partecipazione al trasporto dei loro approvvigionamenti e sotto forma di viveri e di materiali necessari alla costruzione delle fortificazioni ».

Queste notizie sono però contraddette dal corrispondente dello *Standard*, da Tien-Tsin.

Egli telegrafa in data del 3:

« Gli indizi di cattivo augurio segnalati al nord della Cina aumentano.

« I cinesi sospettano dei giapponesi ed affermano che questi già discutono intorno all'indennità pecunaria che pretenderanno per la retrocessione alla Cina della Man-

ciuria. I cinesi sono disposti ad interpretare con spirito di ostilità tutta l'azione dei giapponesi ».

Malgrado tali informazioni, un dispaccio da Pekino 4, comunicatoci dall'*Agenzia Stefani*, dice:

« Le ultime notizie sull'agitazione in Cina sono rassicuranti. Alla Legazione inglese si crede che non vi sia alcun motivo d'inquietudine. Monsignor Favier esprime la stessa opinione ».

* * *

Secondo le ultime notizie da Belgrado, Sofia e Salonicco, l'azione delle bande bulgare in Macedonia va acquistando il carattere di guerra civile fra le varie popolazioni cristiane, e spiega la necessità dell'aumento della gendarmeria comandata da ufficiali europei.

L'azione dei bulgari è più particolarmente diretta contro i serbi ed i greci. Un dispaccio da Belgrado, 3, al *Piccolo* di Trieste, dice:

« I più ragguardevoli serbi della Macedonia e della Vecchia Serbia, condannati a morte, sono assassinati l'uno dopo l'altro. Qui si è molto impensieriti per questa strage dell'elemento serbo per opera delle bande bulgare. Pasich, ministro degli esteri, diede ordini al console serbo Ristich di venire qui dalla sua sede. Il Ristich giunse ieri e conferì tutta la mattina con Pasich. Nel pomeriggio Pasich si recò dal Re. È indubitato che le persecuzioni dei serbi in Macedonia affretteranno il viaggio del Re a Euxinograd. Si parla nei circoli del Governo di inviare una nota di protesta alla Turchia e in pari tempo un memoriale alle potenze ».

Un altro telegramma da Salonicco narra di scontri sanguinosi e crudeli avvenuti fra bande bulgare e greche costituitesi per difendersi dalle aggressioni delle prime. Tutto ciò dimostra come finora le riforme russo-austriache non abbiano ottenuto la sperata pacificazione in Macedonia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto, ieri mattina, a Racconigi S. E. il Ministro degli affari esteri Tittoni.

S. M. trattenne l'on. ministro a colazione.

Iersera S. E. Tittoni, proveniente da Racconigi, transitò per Torino diretto a Milano.

Le entrate postali, telegrafiche e telefoniche del decorso mese di settembre superarono di L. 356,820.86 quelle accertate nello stesso mese dell'anno anteriore.

Le entrate realizzate dal 1° luglio a tutto settembre 1904 segnano un aumento di L. 874,457.53 in confronto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

Un congresso di pompieri. — Nei giorni 8, 9 e 10 del corrente mese si terrà a Venezia il congresso federale dei corpi pompieristici italiani.

Oltre alle manovre, vi sarà la sfilata delle barche-pompe del Municipio e della R. marina ed una gara di remo.

I lavori del Sempione. — Continuano le notizie pessimiste sull'andamento dei lavori del gran *tunnel* al Sempione, in causa di nuove sorgenti calde, violenti, che danno da dodici a quindici ettolitri d'acqua al minuto secondo.

La temperatura di queste sorgenti è di cinquattaquattro gradi Gli ingegneri prevedono nuove e gravi spese per il compimento del traforo, benchè non rimangano ancora più di duecento metri Le pompe che devono regolare la temperatura interna divengono insufficienti e dovranno esser cambiate, e così pure dovrà essere cambiato tutto il materiale.

Gli strati che si trovano al centro della montagna sono così caldi che bisogna servirsi d'impalcature.

Non si spera che il breve tratto che rimane da perforare perchè le due squadre di operai s'incontrino possa esser terminato prima della fine di gennaio.

Marina militare. — La R. nave *Elba* è arrivata a Singapore.

Marina mercantile. — È giunto il 2 corr., a Montevideo, proveniente da Genova, il piroscafo *Umbria*, della N. G. I. Da Rio Janeiro, è partito pure il 2 corr., il *Sirio*, della stessa Società, per Barcellona e Genova. Da Almeria, il 3 corr., è partito per New-York il *Città di Napoli*, della Veloce. Il piroscafo espresso *Hohenzollern*, del N. Ll., ha proseguito da Gibilterra per New-York, in provenienza da Genova e Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

GYANGTSÈ, 4. — Si afferma che il trattato concluso a Lhassa dall'Inghilterra non fu firmato dall'Amban cinese, perchè questi non aveva ottenuto da Pechino i necessari poteri.

SHANGHAI, 4. — Nessuna nave da guerra russa si trova al largo di Shanghai. La notizia del preteso arrivo del *Bayan* è infondata.

PARIGI, 4. — Al Ministero degli esteri si conferma che i negoziati tra la Francia e la Spagna circa il Marocco sono assai avanzati, ma non terminati.

PIETROBURGO, 4. — Si parla molto nei circoli ufficiali del prossimo probabile arrivo dell'ammiraglio Alexeieff, che viene a conferire con lo Czar e con le alte personalità del Governo sulla situazione nell'Estremo Oriente.

L'ammiraglio Alexeieff si tratterrà indubbiamente a lungo a Pietroburgo.

MADRID, 4. — Romero Robledo è stato rieletto presidente della Camera con 160 voti.

PIETROBURGO, 4. — È qui giunto il generale Grippenberg, comandante del secondo esercito della Manciuria.

PIETROBURGO, 4. — Un telegramma del generale Sakharoff allo stato maggiore, in data di ieri, dice:

Il 2 corrente all'alba uno squadrone di cavalleria giapponese cercò di forzare la linea degli avamposti cosacchi fra Scia-chanan-dian e Fyn-dia-per. Due attacchi rimasero senza successo ed essendo sopraggiunte due *sotnie* di cosacchi lo squadrone giapponese fu disperso.

Verso mezzogiorno gli avamposti nemici attaccarono un avamposto russo formato da un reggimento di cosacchi. La scaramuccia durò fino a sera.

Il generale Mitschenko inviò dei soccorsi ai cosacchi e verso sera il nemico era respinto su tutta la linea e si ritirò sulla strada di Spa-lin-the-tze, inseguito dalla nostra cavalleria.

Un distaccamento di cosacchi tese un' imboscata ad un distaccamento nemico; un ufficiale giapponese rimase ucciso. I russi ebbero due ufficiali e due cosacchi feriti.

Nei luoghi abbandonati dai giapponesi i cosacchi trovarono molti oggetti di vestiario

Un distaccamento inviato il 2 corrente da Liao-tschen verso est trovò il passo di Da-van-gu-ling occupato da 200 congusi, comandati da un ufficiale giapponese. Avvenne una scaramuccia nella quale rimase ucciso un cosacco.

PARIGI, 4. — I giornali riproducono un dispaccio da Pietroburgo il quale dice che 4000 prigionieri giapponesi si trovano nel distretto di Kiew.

PARIGI, 4. — La Legazione del Giappone pubblica una Nota

circa l'informazione dei giornali parigini sulla sorte toccata agli addetti navali francese e tedesco.

La Nota dice: Secondo informazioni ricevute da Tokiò nessuna giunca battente bandiera francese è stata affondata o catturata, in nessuna epoca, dalle autorità navali giapponesi. Circa la sorte toccata agli addetti navali, su domanda dei ministri di Francia e di Germania a Tokio, le autorità fecero tutte le ricerche possibili, ma disgraziatamente senza alcun risultato. Sembra che la voce che siano stati ritrovati i bagagli dell'addetto tedesco sia un'invenzione di un giornale di Ce-fu, riprodotta dalla stampa europea.

TOKIO, 4. — Un dispaccio dal quartiere generale giapponese informa che un corpo di esploratori, formato di una compagnia di fanteria e di uno squadrone di cavalleria, attaccò e sconfisse il 2 corrente sessanta cavalieri russi, che occupavano Pao-sing-tun, a tredici miglia a nord di Liao-yang ed a nove miglia ad ovest della strada di Mukden.

Durante un'altra ricognizione nelle vicinanze di Pao-sing-tun, questo corpo di esploratori fu attaccato da 230 cavalieri russi, combattè con essi qualche tempo e poi fu costretto a ripiegare.

I russi hanno perduto una trentina di uomini; i giapponesi non hanno avuto alcuna perdita.

La situazione sul fronte dell'esercito giapponese è immutata.

TANGERI, 4. — Le truppe del Pretendente hanno riportato una grande vittoria sulle truppe imperiali nel distretto di Oujda e si sono impadronite della fortezza di Ain-Muluk. Sessanta uomini del reggimento di Tangeri, addetti al servizio locale, sono stati inviati oggi a Oujda.

PARIGI, 4. — I giornali hanno da Pietroburgo: Parecchie navi giapponesi urtarono contro le mine nella rada esterna di Port Arthur nei giorni scorsi.

Una corazzata giapponese è rimasta gravemente avariata e due contro-torpediniere sono sommerse.

MADRID, 5. — *Senato.* — Il ministro degli affari esteri, Sampedro, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che i negoziati con la Francia relativamente al Marocco sono molto avanzati.

MADRID, 5. — *Camera dei deputati.* — Il deputato liberale Risi presenta un'interpellanza relativa alle ferrovie attraverso i Pirenei.

Romanones chiede la discussione immediata del progetto sui cambi.

Il presidente del Consiglio, Maura, dice che non approva i progetti di Villaverde, ma non si opporrà a che la discussione incominci al più presto possibile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 4 ottobre 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	758,29.
Umidità relativa a mezzodì	64.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 19°,4.
	minimo 14°,9.
Pioggia in 24 ore	3,9.

4 ottobre 1904.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Russia meridionale, minima di 749 sulla Scandinavia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sull'alta Italia, salito altrove fino a 7 mill. sulle coste Sicule Joniche; temperatura irregolarmente variata; pioggie abbondanti sul medio versante Adriatico e Napoletano; alcune pioggiarelle altrove.

Barometro: minimo tra 760 e 761 sul medio Adriatico, massimo a 764 all'estremo nord.

Probabilità: cielo vario sull'alta Italia, quasi ovunque nuvoloso altrove; pioggie sparse, specialmente sul versante Adriatico; venti moderati o deboli meridionali al sud, in prevalenza settentrionali altrove; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 4 ottobre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	24 3	16 3
Genova	—	—	—	—
Massa Carrara	sereno	calmo	20 0	13 0
Cuneo	caligine	—	20 3	10 3
Torino	caligine	—	9 6	12 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	24 0	18 8
Domodossola	sereno	—	21 8	8 2
Pavia	1/4 coperto	—	23 9	8 2
Milano	1/4 coperto	—	22 0	11 8
Sondrio	sereno	—	21 3	11 3
Bergamo	1/4 coperto	—	19 0	11 5
Brescia	1/2 coperto	—	22 3	11 7
Cremona	1/2 coperto	—	21 2	13 1
Mantova	3/4 coperto	—	26 2	14 3
Verona	coperto	—	20 5	12 3
Belluno	coperto	—	20 4	12 0
Udine	piovoso	—	21 5	14 5
Treviso	coperto	—	20 8	13 9
Venezia	piovoso	calmo	19 0	13 6
Padova	coperto	—	20 3	13 0
Rovigo	coperto	—	20 0	13 2
Piacenza	1/2 coperto	—	20 3	12 2
Parma	coperto	—	19 8	13 2
Reggio Emilia	coperto	—	19 0	12 2
Modena	coperto	—	19 4	13 1
Ferrara	coperto	—	19 4	13 7
Bologna	coperto	—	17 6	12 8
Ravenna	piovoso	—	16 0	11 7
Forlì	sereno	—	16 4	12 8
Pesaro	piovoso	temporalesco	19 4	15 5
Ancona	piovoso	mosso	18 8	15 0
Urbino	nebbioso	—	12 5	11 7
Macerata	piovoso	—	15 0	12 7
Ascoli Piceno	coperto	—	16 8	14 5
Perugia	piovoso	—	16 8	12 2
Camerino	nebbioso	—	12 5	8 7
Lucca	1/4 coperto	—	22 5	11 2
Pisa	1/4 coperto	—	24 0	11 6
Livorno	1/4 coperto	calmo	22 2	14 0
Firenze	coperto	—	19 2	15 5
Arezzo	piovoso	—	19 8	13 3
Siena	3/4 coperto	—	17 6	13 3
Grosseto	3/4 coperto	—	21 0	14 5
Roma	coperto	—	22 1	14 9
Teramo	piovoso	—	17 0	13 2
Chieti	piovoso	—	15 0	7 0
Aquila	coperto	—	16 7	10 8
Agnone	piovoso	—	15 4	10 4
Foggia	coperto	—	20 2	14 6
Bari	coperto	legg. mosso	23 4	16 7
Lecce	coperto	—	23 0	17 9
Caserta	coperto	—	18 0	14 9
Napoli	3/4 coperto	calmo	18 6	15 6
Benevento	piovoso	—	18 0	14 1
Avellino	coperto	—	16 9	13 5
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	15 6	11 1
Cosenza	3/4 coperto	—	21 0	14 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	15 0	8 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	22 8	17 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	22 0	18 5
Palermo	3/4 coperto	calmo	21 0	17 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	26 0	15 0
Caltanissetta	nebbioso	—	24 0	12 6
Messina	sereno	calmo	28 0	16 0
Catania	1/4 coperto	mosso	22 5	15 9
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	22 0	16 0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	24 5	10 0
Sassari	1/2 coperto	—	22 2	14 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*